

ALLEVAMENTO			
CITTA' / INDIRIZZO			
VETERINARIO COMPILATORE			
DATA			
CODICE ALLEVIX			
RESPONSABILE LEGALE			
PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI			
CONDUTTORE/DETTENTORE			
Data di costruzione o inizio attività		Data dell'ultima ristrutturazione	
Densità massima prevista	33kg m²	Veterinario aziendale	
	39kg m²		
	42kg m²		
Ibrido/razza		Capacità max dell'azienda	(animali)
Sesso			(m2)
Data di accasamento		Numero di capannoni	
ispezionato		Capacità max capannone ispezionato	(animali)
			(m2)
Numero di polli accasati		Numero di animali all'ispezione	(animali)

AREA	A	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE
------	---	----------------------------------

Elemento di verifica	1	PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali	146/2001 All. Personale Punto 1
<i>"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"</i>			
Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. capi			

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 120000 animali	
Numero accettabile di addetti: un operatore per più di 80000 fino a 120000 animali	
Numero ottimale di addetti: un operatore fino a 80000 animali	

Elemento di verifica	2	PERSONALE - Formazione del detentore	181/2010 Art. 4 Commi 1, 2, 3 e All. IV
<i>"I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita"</i>			
La normativa prevede che i detentori possiedano conoscenze adeguate riguardo il benessere degli animali che allevano, pertanto devono partecipare ad uno specifico corso di formazione, superare l'esame finale e possedere il relativo certificato di formazione. I corsi di formazione riguardano i temi elencati nell'allegato IV del D. Lvo 181/2010 e sono organizzati dalle associazioni di categoria su autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente (Art. 3 del DM 04/02/2013). Si considera ottimale la partecipazione del detentore ad aggiornamenti formativi periodici in merito alle tematiche proposte dall'art. 11 del Reg. 429/2016 (benessere, biosicurezza, antibioticoresistenza), dimostrabili attraverso attestati cartacei o informatizzati negli ultimi 3 anni			

Nessun corso di formazione	
Partecipazione ad un corso di formazione per il benessere del pollo e possesso del certificato di formazione	
Partecipazione ad ulteriori corsi incentrati sul benessere animale, biosicurezza ed antibioticoresistenza (effettuati negli ultimi 3 anni)	

Elemento di verifica	3	PERSONALE - Formazione degli addetti	146/2001 All. Personale Punto 1 - 181/2010 Art. 4 comma 4
----------------------	---	--------------------------------------	---

"I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli"

Il giudizio insufficiente è assegnato qualora il detentore non abbia lasciato istruzioni o indicazioni scritte relative al benessere animale per il personale che maneggia o gestisce i polli. Il giudizio è sufficiente qualora tali istruzioni siano presenti ed è ottimale nel caso in cui gli addetti abbiano seguito dei corsi specifici sul benessere animale, dimostrabile attraverso il riscontro di un attestato di partecipazione. Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto. Qualora il personale addetto a talune operazioni (es. carico degli animali) faccia parte di una cooperativa, il responsabile della squadra di carico (rappresentato dal titolare della cooperativa o da un suo delegato), ha il compito di fornire indicazioni agli operatori sulle corrette modalità di manipolazione degli animali. L'operatore deve confermare di aver ricevuto le suddette indicazioni e il detentore è tenuto a verificare che gli addetti siano stati formati

Il personale addetto agli animali non ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale	
Il personale addetto agli animali ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale	
Il personale addetto agli animali ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale e ha seguito corsi di formazione specifici in materia di benessere animale	

Elemento di verifica	4	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni	146/2001 All. Controllo Punto 2 - 181/2010 All. I Punto 8
----------------------	---	---	---

"Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali"

Il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno due volte al giorno. L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La situazione ottimale si ha quando, oltre ad osservare, il proprietario o detentore scrive e registra i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell'animale registrati su supporto informatico

Meno di 2 ispezioni/giorno	
2 o più ispezioni/giorno	
2 o più ispezioni/giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrate	

Elemento di verifica	5	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento	146/2001 All. Controllo Punto 4 - 181/2010 All. I Punto 9
----------------------	---	--	---

"I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare, o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente"

Il valutatore deve prestare attenzione alla eventuale presenza nel capannone di animali in condizioni di grave sofferenza che non sono stati rimossi dal gruppo e trattati. Come ausilio potrà utilizzare la tecnica del transetto (transect method) descritta nel manuale. Tramite l'impiego di tale metodo, il valutatore può verificare se ci sono animali con evidenti segni di deterioramento della salute non appropriatamente gestiti dall'allevatore

Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera non adeguata	
Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera adeguata	

Elemento di verifica	6	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Consultazione del Medico Veterinario	146/2001 All. Controllo Punto 4 - 181/2010 All. I Punto 9
----------------------	---	--	---

"...]Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità"

Nello specifico dell'allevamento avicolo, tale riferimento legislativo deve essere inteso come problematica sanitaria di gruppo e non del singolo animale. Se gli animali presentano segni di malattia o malessere (individuati durante le ispezioni quotidiane) e gli interventi o trattamenti messi in atto dall'allevatore non sortiscono l'effetto desiderato, deve essere consultato un medico veterinario, che farà le opportune considerazioni

Non viene consultato un medico veterinario in caso di necessità	
Viene consultato un medico veterinario in caso di necessità	

Elemento di verifica	7	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Gestione dell'alimentazione	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14
----------------------	---	--	--

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni"

Il valutatore deve verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che vengono somministrati agli animali, tramite l'osservazione dei cartellini posti sui silos e la valutazione dell'idoneità degli ambienti deputati alla conservazione dei mangimi, per poi verificare l'adeguatezza della razione somministrata ai fabbisogni dell'animale in quello specifico periodo, sia per composizione che per quantità e intervalli di somministrazione; come ausilio si consiglia al valutatore di farsi dare il piano di razionamento utilizzato in azienda. Oltre a questo si consiglia, per effettuare una valutazione più completa e accurata, di ispezionare visivamente l'alimento contenuto all'interno delle mangiatoie, per verificarne sia la granulometria che l'eventuale presenza di mangime vecchio o contaminato

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani	
L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e composta da alimenti sani	

Elemento di verifica	8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Tipologia di alimentazione	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15
----------------------	---	---	--

"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche"
Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti dovrebbero essere garantiti nell'arco di almeno 12 ore

Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: indicativamente alimentazione non fornita per più di 12 ore e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	
Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: indicativamente alimentazione fornita almeno ogni 12 ore e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	

Elemento di verifica	9	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità dell'alimento	181/2010 All. I Punto 2
----------------------	---	--	-------------------------

"Il mangime [...] non deve essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione"

È di fondamentale importanza privare gli animali dell'alimento almeno 8 ore prima della macellazione; tale periodo di digiuno consente al tubo digerente di svuotarsi. Tuttavia esso non deve protrarsi oltre le 12 ore, per scongiurare l'insorgenza di fenomeni di cannibalismo, pica, plumofagia

Il mangime viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione	
Il mangime non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione	

Elemento di verifica	10	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Qualità dell'acqua	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16
----------------------	----	---	--

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi"
Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item "Disponibilità di abbeveratoi"

Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici	
Acqua di acquedotto o di pozzo/di superficie sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici almeno biennali	
Acqua di acquedotto oppure di pozzo/di superficie sottoposta ad almeno un controllo microbiologico annuo e presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami	

Elemento di verifica	11	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Manutenzione degli abbeveratoi	181/2010 All. I Punto 1
----------------------	----	---	-------------------------

"Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite"

Durante l'ispezione del capannone, il valutatore deve osservare tutti gli abbeveratoi e verificarne il corretto funzionamento, il posizionamento e le condizioni di pulizia. Per valutare la rispondenza al requisito, possono essere presi in considerazione: l'umidità della lettiera al di sotto della linea di abbeveratoi, la presenza di abbeveratoi che perdono o posizionati in maniera scorretta all'interno del capannone (osservare se gli animali riescono ad abbeverarsi adeguatamente), l'esistenza e la completezza di una POS relativa alla regolazione in altezza degli abbeveratoi in funzione dell'età degli animali. Il giudizio ottimale viene assegnato in caso di presenza di POS relative alla gestione degli abbeveratoi all'interno dei Manuali di corretta prassi operativa

Abbeveratoi che perdono acqua e/o otturati e/o malposizionati	
Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua	
Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua e presenza di POS relative alla gestione degli abbeveratoi	

Elemento di verifica	12	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Qualità della lettiera	181/2010 All. I Punto 3
----------------------	----	---	-------------------------

"Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie"

Valutare visivamente e al tatto l'umidità e la friabilità della lettiera, seguendo le indicazioni riportate nel Manuale, in almeno tre punti della lettiera: in corrispondenza della linea di abbeveratoi, di mangiatoie e al centro del capannone, considerando un'area di un metro quadro in ciascun punto. La media dei punteggi delle tre aree valutate determinerà un punteggio friabilità e un punteggio umidità. Il valutatore assegnerà un giudizio insufficiente quando il punteggio di umidità e/o quello di friabilità è inferiore o uguale a 5, accettabile quando entrambi sono compresi tra 6 e 8, ottimale quando entrambi i punteggi sono 9 o 10.

Lettieria bagnata e scura con grosse croste ben visibili su tutta la linea degli abbeveratoi e 50%-60% dell'area compatta, corrispondente ad un punteggio di umidità e/o friabilità inferiore o uguale a 5	
Lettieria quasi asciutta con piccole croste sotto gli abbeveratoi, friabile tra gli abbeveratoi e le mangiatoie e al massimo il 40% dell'area risulta compattata, corrispondente a punteggi di umidità e friabilità compresi fra 6 e 8	
Lettieria asciutta, chiara e friabile con solo piccole aree compattate, corrispondente a punteggi di umidità e friabilità compresi fra 9 e 10	

AREA	B	STRUTTURE ED ATTREZZATURE
Elemento di verifica	13	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Fabbricati e locali di stabulazione
		146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8 e 9
"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati" "I locali di stabulazione [...] devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali" Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e delle attrezzature. Verificare l'eventuale presenza di superfici o attrezzature taglienti o possibilmente nocive, oltre che di animali con lesioni compatibili con superfici taglienti o sporgenti. Tutte le attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate		
Presenza di un parametro non sufficiente		
Tutti i parametri sono sufficienti		
Elemento di verifica	14	LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio disponibile
		146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7 - 181/2010 Art. 3 Comma 2, 3, 4 e 5 - D.M. 04.02.2013 Art. 1 Comma 1
"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche." La densità di allevamento in ogni capannone deve essere al massimo di 33 kg/m2, oppure per i soli allevamenti in deroga compresa tra 33-39 o 39-42 kg/m2		
Densità superiore ai limiti previsti		
Densità conforme ai limiti previsti		
Elemento di verifica	15	Arricchimento ambientale
Il valutatore osservi l'eventuale presenza di materiali di arricchimento ambientale. Tali materiali sono più approfonditamente descritti nel Manuale. Per assegnare il giudizio accettabile, l'arricchimento ambientale dovrà essere adeguato per la specie, in quantità sufficiente e sicuro		
Assenza di arricchimento ambientale		
Presenza di arricchimento ambientale adatto, in quantità sufficiente e sicuro		
Presenza di arricchimento ambientale adatto, di diversa tipologia, in quantità sufficiente, sicuro, rinnovato frequentemente		
Elemento di verifica	16	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di abbeveratoi
		146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17
"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali" L'acqua deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento e gli abbeveratoi devono essere concepiti per facilitare al massimo l'abbeveramento degli animali. Per quanto riguarda il numero di abbeveratoi, si considera adeguato: SOGGETTI DI 0-4 SETTIMANE D'ETÀ: almeno 0,5 centimetri di abbeveratoio lineare per animale o un abbeveratoio a tazza ogni 28 animali o un abbeveratoio a "nipple" per 10 animali SOGGETTI DI 4-8 SETTIMANE D'ETÀ: almeno 1,3 centimetri di abbeveratoio lineare per animale o un abbeveratoio a tazza ogni 28 animali o un abbeveratoio a "nipple" per 10 animali		
Le attrezzature per la somministrazione di acqua non sono strutturate in maniera adeguata		
Le attrezzature per la somministrazione di acqua sono strutturate in maniera adeguata		
Elemento di verifica	17	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di mangiatoie
		146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17
"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali" Per calcolare lo spazio in mangiatoia necessario per ogni animale fare riferimento alle seguenti indicazioni: ANIMALI DI PESO < 1,53 Kg O ETÀ TRA 0 E 28 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 1,9 cm lineari o 1,52 cm in mangiatoia circolare ANIMALI DI PESO TRA 1,53 E 3,3 Kg O ETÀ TRA 29 E 65 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 2,5 cm lineari o 2 cm in mangiatoia circolare ANIMALI DI PESO > 3,3 Kg O ETÀ > 66 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 3,2 cm lineari o 2,56 cm in mangiatoia circolare		
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi non sono strutturate in maniera adeguata		
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi sono strutturate in maniera adeguata		
Elemento di verifica	18	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria
		146/2001 All. Controllo Punto 4
"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi spazi muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli" Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati, con presenza se del caso di lettiera asciutta, acqua ed alimento in quantità sufficiente (preferibilmente ad libitum). Per garantire un adeguato comfort agli animali, all'interno di questi locali la densità dev'essere ridotta.		
Nessuno spazio facilmente allestibile ed identificabile		
Spazio facilmente allestibile ed identificabile		
Elemento di verifica	19	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura e umidità relativa
		146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10 - 181/2010 All. I Punto 4
"[...] la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali." "Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso" Temperatura e umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il valutatore dovrà considerare la presenza e l'adeguatezza di quest'ultimo nell'esprimere il giudizio. Il giudizio sarà insufficiente in caso di mancanza di un sistema di ventilazione meccanica di qualsiasi tipo; si ritiene invece accettabile la presenza di tali strumenti (sistemi di ventilazione che si avvalgono di agitatori, o ventole, oppure sistemi di ventilazione forzata con estrattori longitudinali: sistemi a tunnel), giudicata ottimale se coadiuvata da specifici sistemi di raffrescamento (ad esempio il cooling) e di riscaldamento (ad esempio i bruciatori a gas)		
Assenza di ventilazione meccanica		
Ventilazione meccanica (agitatori o tunnel)		
Ventilazione meccanica e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento		
Elemento di verifica	20	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura e umidità relativa (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m2)
		181/2010 All. II Punto 3
"Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: [...] b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C; c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C." Il valutatore deve raccogliere evidenze che il capannone ispezionato disponga di sistemi di controllo microclimatico in grado di evitare il superamento in alcun momento delle soglie indicate. Inoltre, il valutatore, servendosi degli specifici documenti (es. download delle centraline), può verificare che il sistema garantisca i corretti intervalli termici/igrometrici		
Sistemi non adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati		
Sistemi adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati		

Elemento di verifica	21	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Presenza di gas nocivi	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
----------------------	----	---	---

"[...] le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH3>20 ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione

La concentrazione dei gas è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: NH ₃ > 20 ppm; CO ₂ > 3000 ppm)	
La concentrazione dei gas non è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: NH ₃ < 20 ppm; CO ₂ < 3000 ppm)	

Elemento di verifica	22	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Presenza di gas nocivi (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m2)	181/2010 All II Punto 3
----------------------	----	--	-------------------------

"Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: a) la concentrazione di ammoniac (NH₃) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli"

Per gli allevamenti in deroga (densità superiori a 33 kg/m²) i sistemi di ventilazione devono essere concepiti in modo tale da garantire che i limiti di gas nocivi non vengano superati. Queste evidenze devono essere sostenute da appropriata documentazione, rilasciata dal costruttore degli impianti di ventilazione, raffrescamento e riscaldamento, in cui esso dichiara l'adeguatezza dei suddetti sistemi a mantenere i parametri previsti gli allevamenti in deroga. Per effettuare una valutazione completa, il valutatore dovrà valutare personalmente la presenza, l'adeguatezza e la funzionalità dei sistemi di ventilazione (es. presenza di estrattori funzionanti e in numero sufficiente)

Sistemi non adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati	
Sistemi adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati	

Elemento di verifica	23	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Polverosità dell'aria	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
----------------------	----	--	---

"la quantità di polvere, [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"

Per valutare la polverosità dell'aria si consiglia l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel Manuale. Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio formato A4 nero, che verrà posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione, il foglio di carta va rimosso e va fatto scorrere un dito sulla sua superficie, per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo. Il livello di polvere viene poi classificato come segue: a. Assenza di polvere; b. Lieve presenza di polvere; c. Leggera copertura; d. Molta polvere; e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere. Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a

Quantità di polvere dannosa per gli animali	
Quantità di polvere non dannosa per gli animali	
Assenza di polvere	

Elemento di verifica	24	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Illuminazione	146/2001 All. Fabbric. e locali di stabulaz. Punto 11 - 181/2010 All I Punto 6
----------------------	----	--	---

"Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80% dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario"

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale adeguata	
Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata	

Elemento di verifica	25	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Programma di luce	146/2001 All. Fabbric. e locali di stabulaz. Punto 11 - 181/2010 All I Punto 7
----------------------	----	--	---

"Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce"

Al momento dell'ispezione una valutazione accettabile sarà assegnata a capannoni che presentano un programma di alternanza luce/buio adeguato, con almeno 6 ore di oscurità, di cui almeno 4 ore di oscurità ininterrotta. Queste condizioni devono essere rispettate entro i 7 giorni successivi all'introduzione dei pulcini in allevamento e fino a 3 giorni prima del momento della macellazione. Il giudizio sarà ottimale qualora l'allevamento sia provvisto di sistemi di dimmeraggio della luce ("dimmers"), ovvero di sistemi di controllo dell'illuminazione che consentono di simulare l'alba e il tramonto attraverso un passaggio graduale dalla luce al buio e viceversa

Il programma di luce non è adeguato	
Il programma di luce è adeguato	
Il programma di luce è adeguato e sono presenti dei sistemi di dimmeraggio della luce	

Elemento di verifica	26	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Rumore	181/2010 All I Punto 5
----------------------	----	---	------------------------

"Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali"

Presenza di rumori che arrecano disturbo agli animali	
Assenza di rumori che arrecano disturbo agli animali	

Elemento di verifica	27	Centralina per il controllo dei parametri ambientali	
Per garantire un adeguato monitoraggio dei parametri ambientali, l'allevamento dovrebbe essere dotato di una centralina per il controllo della temperatura e dell'umidità nell'arco di 24 ore			

Assente	
Presente con misurazione di un solo parametro (es. temperatura o umidità)	
Presente, con misurazione di più parametri (es. temperatura, umidità, CO2, NH3...) e presenza di documentazione che certifica l'avvenuto controllo	

Elemento di verifica	28	Consumo idrico giornaliero	
Il consumo di acqua dovrebbe essere monitorato giornalmente utilizzando un contatore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nel consumo idrico (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)			

Assenza di contatori per misurare il consumo idrico	
Un contatore per allevamento	
Un contatore per capannone	

Elemento di verifica	29	Consumo di alimento giornaliero	
Il consumo di mangime dovrebbe essere monitorato giornalmente attraverso un misuratore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nell'assunzione di alimento (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)			

Assenza di sistemi per misurare e valutare il consumo giornaliero di mangime degli animali	
Presenza di sistemi di misurazione con registrazione manuale del consumo di mangime degli animali	
Presenza di sistemi di misurazione con registrazione automatica del consumo di mangime (es. sistema di controllo peso-silos o dosatura mangime)	

AREA	C	ANIMAL BASED MEASURES
Elemento di verifica	30	MUTILAZIONI - Autorizzazione146/2001 All. Mutilazioni Punto 19 - 181/2010 All. I Punto 12 - D.M. 04.02.2013 Art. 7

"[...] La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. [...] Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali"

In caso di allevamenti che effettuano troncatura del becco e/o castrazione, verificare la presenza delle autorizzazioni necessarie

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione senza autorizzazione dell'Autorità Sanitaria competente	
Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione con autorizzazione dell'Autorità Sanitaria competente o presenza di animali integri	

Elemento di verifica	31	MUTILAZIONI - Mutilazioni e altre pratiche146/2001 All. Mutilazioni Punto 19 - 181/2010 All. I Punto 12
----------------------	----	---

"Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea"

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso. Verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. troncatura del becco, castrazione). Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa	
Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa	
Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni	

Elemento di verifica	32	MUTILAZIONI - Tempi e modalità146/2001 All. Mutilazioni Punto 19 - 181/2010 All. I Punto 12
----------------------	----	---

"Detta operazione [troncatura del becco] è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. [...] La castrazione e' effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato"

Per l'esecuzione dei previsti interventi chirurgici, è necessario che vengano rispettati tempi e modalità prescritti. In caso di allevamenti che eseguono tali pratiche, il valutatore dovrà prendere visione della documentazione esistente (parere scritto del veterinario, informazioni contenute nell'autorizzazione etc.)

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa (nonché contenute nell'autorizzazione)	
Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa (nonché contenute nell'autorizzazione) o animali integri	

Elemento di verifica33Mortalità settimanale media

La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento. La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. È equivalente ricorrere al dato di mortalità cumulativa più recente da dividere per il numero delle settimane intercorse dall'accasamento

% mortalità settimanale media > 1%	
% mortalità settimanale media tra 0,6% e 1%	
% mortalità settimanale media < 0,6%	

AREA	GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME
------	------------------------------------

Elemento di verifica	34	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Illuminazione per l'ispezione146/2001 All. Controllo Punto 3
<i>"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"</i>		
L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi		

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione	
Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante	

Elemento di verifica	35	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Ispezione degli impianti automatici e meccanici146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13
<i>"Ogni impianto automatico o meccanico, indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno"</i>		
Il sistema di ventilazione (sistemi di sgancio finestre, agitatori etc.) e il sistema di distribuzione del mangime (coclea, sistema distributivo etc.) possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente		

Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta al giorno	
Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta al giorno	
Impianti automatici o meccanici ispezionati 2 o più volte al giorno e registrazione scritta o computerizzata dell'avvenuta ispezione (es. numero di ispezioni, malfunzionamenti, rettifiche)	

Elemento di verifica	36	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Ispezione degli impianti automatici e meccanici146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13
----------------------	----	---

"Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali"

Eventuali problemi riscontrati nel corso delle quotidiane ispezioni agli impianti automatici e meccanici devono essere immediatamente risolti. Il valutatore deve verificare il regolare funzionamento di tali impianti o verificare tramite intervista quali sono le azioni che l'allevatore intraprende nell'immediato a seguito dei verificarsi del problema. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme)

Rilievo di un difetto agli impianti automatici e/o meccanici non eliminato immediatamente / misure inadeguate a salvaguardare la salute degli animali	
Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali	
Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza	

Elemento di verifica	37	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Sistema di allarme146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13
----------------------	----	--

"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale [...] In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari."

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente, soprattutto se il suo malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera accettabile.

Il giudizio migliorativo può essere assegnato in presenza di un sistema di allarme che riguardi anche altri impianti (oltre a quello di ventilazione) indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali (es. sistema di alimentazione/abbeveraggio)

Assenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale (se presente)	
Presenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale / l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata	
Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali	

Elemento di verifica	38	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Ispezione degli impianti automatici e meccanici	146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13
----------------------	----	---	---

"[...] Occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare salute e benessere degli animali"

La presenza di un impianto di riserva funzionante in caso di emergenza è fondamentale per garantire un adeguato ricambio di aria (ad esempio sistema meccanico di apertura delle finestre); a tal fine è importante verificarne la funzionalità e la manutenzione costante. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera accettabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa

Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale	
Presenza di un impianto di riserva adeguato / l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata	
Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato	

Elemento di verifica	39	Presenza di generatore di corrente
Deve essere disponibile un generatore di corrente in grado di sopprimere a tutti gli impianti elettrici essenziali per il benessere dei polli qualora venisse a mancare l'elettricità		
Assente o non funzionante		
Presente e funzionante		
Presente, funzionante e con documentazione che certifichi i controlli regolari		

Elemento di verifica	40	Impianto di riserva idrica	È necessario adottare disposizioni per garantire un approvvigionamento di emergenza di acqua nel caso in cui venga meno la normale fornitura	
Assente e/o non funzionante				
Presenza di soluzioni temporanee per l'approvvigionamento di emergenza di acqua (es. autobotte)				
Possibilità di agganciarsi all'acquedotto o presenza di fonti alternative				

Elemento di verifica	41	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) - Tenuta delle registrazioni dei dati	181/2010 All. I Punto 11
<i>"Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati: a) il numero di polli introdotti; b) l'area utilizzabile; c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti; d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa; e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni [...]"</i>			
Verificare la presenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale e l'annotazione per ciascun capannone dei seguenti dati: il numero di polli introdotti; l'area utilizzabile; l'ibrido o la razza dei polli, se noti; il numero di volatili trovati morti, con l'indicazione delle cause se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa; il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni devono essere disponibili in azienda, e prontamente consultabili			
Si considera non adeguato: assenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata al periodo stabilito di 3 anni			
Si considera adeguato: presenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) e conservazione adeguata			

Elemento di verifica	42	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) - Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	146/2001 All. Registrazione Punti 5 e 6
<i>"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta. Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.</i>			

Assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti	
Corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza	

Elemento di verifica	43	Presenza di manuali di corretta prassi operativa
Verificare se nei manuali di corretta prassi operativa è presente una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del D. Lgs. 181/2010		
Assenza di una sezione relativa al benessere animale nei manuali di corretta prassi operativa		
Presenza di una sezione relativa al benessere animale nei manuali di corretta prassi operativa		

Elemento di verifica	44	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Somministrazione di sostanze illecite	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 18 - 158/2006 Art. 1 Comma 3 Lettera g
<i>"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a scopo terapeutico o profilattico o in vista di trattamento zootecnico (art 1 par 2 let.c Dir. Ce 96/22), deve essere somministrata ad un animale a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute e il benessere"</i>			
Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci			
Somministrazione di sostanze non consentite			
Sostanze non consentite non somministrate			

Elemento di verifica	45	PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Documentazione (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m2)	181/2010 All. II, Punto 2
<i>"Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali: a. una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli; b. sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria; c. sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione; d. sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali; e. procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali; f. tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate. La documentazione [...] è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme."</i>			
Il valutatore deve verificare la presenza della documentazione che descrive in modo dettagliato i sistemi di produzione in ogni capannone			

Elemento di verifica	46	Buone pratiche di gestione (Allevamenti in DEROGA 39-42 kg/m2) Verificare se il proprietario o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7 del D. Lgs 181/2010
Non sono utilizzate dal proprietario o detentore le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7 del D.Lgs 181/10 per il monitoraggio		
Sono utilizzate dal proprietario o detentore le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7 del D.Lgs 181/10 per il monitoraggio		